



BF IMPIANTI di Maurizio FARRONI
Via Diego Angeli 140 • 00159 ROMA
Tel. 06 41143356 • Fax 06 4515937
P.IVA 07613051007 • Cod. Fisc. FRRMRZ68T17H501C
WEB: www.bfimpianti.it • EMAIL: info@bfimpianti.it

IL NUOVO CONTO ENERGIA

Decreto 19 Febbraio 2007

Modalità di incentivazione per gli impianti fotovoltaici



IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica, sfruttando le proprietà del silicio cristallino, un elemento semiconduttore usato spesso nei dispositivi elettronici. I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile: tetto, facciata, terrazzo.

Sul luogo di installazione però è necessario verificare i seguenti requisiti:

- disponibilità dello spazio necessario per installare i moduli
- corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli rispetto ai raggi del sole

Le condizioni ottimali in l'Italia sono:

- esposizione a SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione)
- inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35° (latitudini più settentrionali)
- assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento

La **produzione elettrica annua** di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:

- radiazione solare sul sito d'installazione;
- orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
- assenza/presenza di ombreggiamenti;
- prestazioni tecniche dei componenti dell'impianto

Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di "inseguimento" del sole, in Italia è possibile stimare indicativamente le seguenti producibilità annue massime:

- regioni settentrionali 1.100 kWh/anno
- regioni centrali 1.400 kWh/anno
- regioni meridionali 1.600 kWh/anno



TIPOLOGIE DI IMPIANTI

UTENZE COLLEGATE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE – *grid connected*:

Sono riferite solitamente ad installazioni su immobili privati, attività commerciali o piccole imprese, ma comprendono anche installazioni realizzate da imprese interessate alla produzione di energia elettrica sia per auto consumo che per la vendita.

I principali componenti di un impianto fotovoltaico connesso alla rete sono:

Moduli fotovoltaici che ospitano le celle fotovoltaiche di silicio cristallino necessarie per raccogliere energia dal sole. I moduli vengono montati su strutture di sostegno che li sorreggono e che in caso di installazione su superficie piana li orientano dando la corretta inclinazione.

Inverter, per stabilizzare l'energia raccolta dai moduli e convertirla in corrente alternata per immetterla in rete. Normalmente gli inverter incorporano dei dispositivi di protezione che determinano lo spegnimento dell'impianto in caso di problemi sulla rete.

Misuratore di energia che viene installato sulle linee elettriche e misura l'energia che le attraversa per conteggiare l'energia prodotta dall'impianto e quella immessa in rete.

Quadristica di protezione e controllo, da situare tra l'inverter e la rete che questo alimenta per completare l'impianto.

In questi impianti la rete costituisce la cosiddetta "batteria infinita", prendendo in carico tutta l'energia in uscita dall'inverter, per poi rilasciarla a richiesta degli utilizzi dell'utente.

IMPIANTI PER UTENZE ISOLATE - *stand alone*

Si riferiscono ad installazioni per rifugi alpini, sistemi di segnalazione stradale e piccole reti isolate per zone non raggiunte dalla rete elettrica nazionale.

I principali componenti di un impianto fotovoltaico stand alone sono:

Moduli fotovoltaici che ospitano le celle fotovoltaiche di silicio cristallino necessarie per raccogliere energia dal sole. I moduli vengono montati su strutture di sostegno che li sorreggono e che in caso di

installazione su superficie piana li orientano dando la corretta inclinazione.

Inverter, per stabilizzare l'energia raccolta dai moduli e convertirla in corrente alternata per immetterla nell'impianto.

Regolatori di carica, necessari per stabilizzare l'energia raccolta e a gestirla all'interno del sistema. Sono dei dispositivi elettronici indispensabili per il corretto funzionamento degli impianti fotovoltaici stand alone. Servono per fornire la giusta quantità di corrente elettrica alle batterie, preservandole così dal possibile danneggiamento da carica eccessiva nei casi in cui la tensione applicata arrivi a superare il limite oppure per scarica eccessiva, che si può verificare se l'impianto fotovoltaico non riesce a fornire il quantitativo di corrente necessario sia per alimentare gli utilizzatori che per mantenere in carica le stesse batterie.

Batterie di accumulo per poter conservare l'energia raccolta in presenza di irraggiamento solare e per permetterne un utilizzo differito da parte dei carichi elettrici.

In questa configurazione di impianto, i carichi elettrici (ivi compreso un eventuale inverter che serva utilizzi in corrente alternata) sono direttamente connessi al regolatore di carica, che funge da vero e proprio supervisore di sistema.

LE REGOLE DEL NUOVO CONTO ENERGIA

Il Conto Energia è un incentivo sulla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ottenuta con l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla Rete elettrica nazionale (grid-connected). Il conto energia remunera l'energia prodotta dall'impianto, remunera cioè l'investimento effettuato per la realizzazione di impianti collegati alla rete elettrica a patto che ogni singolo impianto sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

Al momento non sono definite le normative e le modalità di incentivazione per gli impianti stand-alone (ad isola energetica) che identificano utenze elettriche isolate da altre fonti energetiche per le quali il rifornimento deriva da un impianto fotovoltaico elettricamente isolato ed autosufficiente.

Il nuovo **DM 19/02/07**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonte fotovoltaica.

Il nuovo decreto è diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della **delibera dell'AEGG n. 90/07**, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti.

Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:

- l'abolizione della fase istruttoria preliminare all'ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
- l'abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile fissato a 1.200 MW
- una maggiore articolazione delle tariffe, con l'intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
- l'introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia.

Il nuovo DM supera inoltre due limiti tecnici dei precedenti decreti:

- il limite di 1.000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto;
- le limitazioni all'utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile, molto utilizzata nell'ambito dell'integrazione architettonica.

LE TARIFFE INCENTIVANTI

L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella (che riproduce la tabella allegata al nuovo DM):

Potenza nominale dell'impianto = P	Tipologia di impianto fotovoltaico		
	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
$1 \leq P \leq 3$	0,40 €	0,44 €	0,49 €
$3 < P \leq 20$	0,38 €	0,42 €	0,46 €
$P > 20$	0,36 €	0,40 €	0,44 €

Le tariffe sono erogate per un *periodo di venti anni*, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo. Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella Tabella saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell'incentivo. Saranno ridefinite con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.

In aggiunta a tale incentivo il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore significativo vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:

- 1. la cessione in rete**
- 2. i propri autoconsumi (parzialmente o anche totalmente)**
- 3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (sol per impianti di potenza fino a 20 kW).**

Contrariamente a quanto stabilito per il vecchio conto energia, per gli impianti fino a 20 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto il nuovo decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell'energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata).

Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili:

- *persone fisiche*
- *persone giuridiche*
- *soggetti pubblici*
- *condomini di unità abitative e/o di edifici*

Modalità di incentivazione per gli impianti fotovoltaici

La tariffa "base" può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

- ✓ per impianti superiori ai 3 kW il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto (autoproduttori ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
- ✓ per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- ✓ per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell'impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;
- ✓ per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Le tariffe incentivanti non sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di **natura nazionale, regionale, locale o comunitaria** in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento da sostenere per la costruzione dell'impianto stesso.

Le tariffe incentivanti sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di **natura regionale, locale o comunitaria** in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, **anche se eccedenti il 20% del costo dell'investimento**, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.

INTERGRAZIONE ARCHITETTONICA

Il DM 19/02/2007 definisce tre tipologie d'integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:

- 1) impianto non integrato
- 2) impianto parzialmente integrato
- 3) impianto con integrazione architettonica

L'impianto fotovoltaico **non integrato** è l'impianto con moduli installati al suolo, ovvero collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.



Fig.1, 2 - Villaggio solare a Amersfoort, Olanda
Fig.3 - Installazione su tetto piano, Italia, Fonte GSE
Fig.4 - Installazione su tetto piano, Italia, Fonte GSE

Modalità di incentivazione per gli impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici **parzialmente integrati** sono quelli installati su tetti piani e terrazze, per i quali la quota pari alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra perimetrale; in caso contrario risultano non integrati. Sono inoltre quelli realizzati in modo complanare alle superfici su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario.



*Fig 1 - Edificio adibito ad uso abitativo, Italia
Fig 2, 3 - Sol 300, Danimarca*

Modalità di incentivazione per gli impianti fotovoltaici

Si ha invece la **totale integrazione** nei seguenti casi:

- Quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di copertura o rivestimento tetti o facciate, aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica.
- Quando la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie è costituita da moduli fotovoltaici.
- Quando i moduli sostituiscono il materiale trasparente o semi-trasparente atto a permettere l'illuminamento naturale interno agli edifici.
- Quando i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche.
- Quando i moduli costituiscono la parte esposta al sole della superficie riflettente di elementi di illuminazione.
- Quando i sistemi frangisole sono costituiti da moduli fotovoltaici.
- Quando gli elementi di rivestimento e copertura di parapetti sono sostituiti da moduli.
- Quando le superfici vetrate delle finestre sono costituite da moduli.
- Quando i moduli costituiscono elementi strutturali di persiane.
- Quando i moduli fotovoltaici costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie delle tipologie precedentemente descritte.



Fig 1 - Sede ACEA, Roma

Fig 2 - Integrazione in copertura, Italia, Fonte GSE

Fig 3 - Residenza a Lutterworth, Gran Bretagna

VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO

Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico poiché comporta l'erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. Un'ulteriore fonte di ricavo per il soggetto responsabile è costituita dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. L'autoconsumo dell'energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della "bolletta" elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l'energia elettrica nella misura corrispondente all'energia autoconsumata. La vendita dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.

Pertanto il soggetto responsabile dell'impianto può godere sei seguenti benefici:

1. incentivo sull'energia prodotta
2. risparmio sull'energia prodotta e autoconsumata
3. ricavo dalla vendita dell'energia eccedente il proprio autoconsumo

VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO

Per la vendita dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:

- Vendita "indiretta" mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato ai sensi della delibera AEEG n. 34/05.

Ai sensi della delibera AEEG infatti il soggetto che acquista l'energia immessa nella rete dal soggetto responsabile è:

1. l'impresa distributrice locale se l'impianto è connesso alla rete della medesima impresa;
2. la società Terna se l'impianto è connesso alla rete di trasmissione nazionale "RTN";
3. il gestore di rete locale nei casi in cui l'impianto sia connesso a reti elettriche il cui gestore stesso non è titolare di concessione di distribuzione.

L'accesso al regime dedicato dell'energia prodotta dall'impianto FTV è a titolo oneroso e quindi il soggetto responsabile deve pagare all'impresa che ritira l'energia un corrispettivo annuo oltre ad una percentuale del controvalore dell'energia ritirata.

Per quanto riguarda le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica, il soggetto che effettua il ritiro dedicato, ai sensi della delibera AEEG n. 34/05, riconosce al soggetto responsabile (produttore) una tariffa di vendita dell'energia che varia in base allo scaglione produttivo. Ogni anno le tariffe di vendita vengono aggiornate dall'AEEG.

- Vendita "diretta" attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista (contratto bilaterale).

I soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono, alternativamente alla modalità di vendita di energia con ritiro dedicato, scegliere di vendere direttamente l'energia in borsa previa iscrizione al mercato dell'energia elettrica.


Tali soggetti, per essere ammessi al mercato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico - GME, devono presentare al GME una Domanda di ammissione, sottoscrivere un Contratto di adesione redatto secondo i modelli definiti in allegato alla Disciplina del mercato elettrico, ed impegnarsi a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato. I soggetti responsabili possono infine decidere di cedere l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica ad un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto.

DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Lo scambio sul posto, disciplinato dalla delibera AEEG n. 28/06, rappresenta una alternativa alla vendita dell'energia prodotta ed immessa dall'impianto e può essere erogato dal gestore di rete locale solo per gli impianti con una potenza sino a 20 kW. Consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dalla rete (cosiddetto *net metering*) nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica dalla rete coincidano. Qualora, in un dato anno, il saldo annuale risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'anno successivo. *Il saldo positivo di un dato anno, può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni; se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.*

Il trattamento ed i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, dal contratto di dispacciamento in prelievo e dall'eventuale contratto di acquisto dell'energia elettrica si applicano esclusivamente al saldo annuo negativo ovvero al prelievo.

In generale il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi per il soggetto responsabile qualora, su base annua, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione.



In particolare questo servizio, che si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW, alimentati da fonti rinnovabili, è disciplinato dalle seguenti regole:

- è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l'energia prodotta nelle ore d'insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l'energia necessaria ai propri consumi;
- il gestore di rete locale competente per territorio effettua a fine anno il conguaglio tra energia immessa e prelevata, addebitando solo la quota dei consumi in eccesso rispetto alla produzione o, in caso contrario, attribuendo un credito di energia per gli anni successivi, che può essere utilizzato al massimo entro tre anni;
- sono superati tutti gli adempimenti legati all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica e quelli fiscali legati al valore economico dell'energia scambiata;
- lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell'ambito dello scambio, l'energia immessa in rete non può essere venduta;
- è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica coincidono.

PREMIO ABBINATO ALL'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

Il premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, che alimentano utenze di edifici ed operano in regime di scambio sul posto, qualora si effettuino interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del relativo indice di prestazione energetica, cioè del fabbisogno di energia primaria (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda, illuminazione).

La riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata tramite la presentazione di due *attestati di certificazione energetica* (ante e post intervento), elaborati con la medesima metodologia di calcolo e supportati da un'apposita relazione tecnica sugli interventi eseguiti. Tali attestati devono essere redatti secondo le procedure di certificazione energetica stabilite dalle Regioni sulla base dei principi fondamentali contenuti nella Direttiva 2002/91/CE e nel D.Lgs. 192/2005 così come rivisto ed integrato dal D.Lgs. 311/2006. Fino alla data di entrata in vigore delle *linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*, di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 192/2005, l'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'*attestato di qualificazione energetica* introdotto dal medesimo D.Lgs. (Allegato A comma 2, articolo 8 comma 2) di cui è reperibile uno schema nell'allegato A del D.M. 19/02/2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente".

Il premio, che sarà riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda, consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguito a seguito degli interventi, al netto dei miglioramenti conseguenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Tale maggiorazione non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa inizialmente riconosciuta. La realizzazione di nuovi interventi, che comportino una ulteriore riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico, rinnovano il diritto al premio, fermo restando il limite massimo cumulato del 30% di maggiorazione percentuale della tariffa di base.

Il premio compete altresì, nella misura del 30% di maggiorazione della tariffa base, agli impianti che alimentano utenze di edifici ed operano in regime di scambio sul posto, qualora tali unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente al 24/02/2007 e conseguano, come dimostrato da idoneo attestato di certificazione (qualificazione) energetica, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del D.Lgs. 192/2005. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al suddetto premio per l'uso efficiente dell'energia.

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato secondo le normative tecniche previste dal DM 19/02/07. In particolare è necessario certificare la conformità dei moduli alle seguenti normative, in relazione alla specifica tecnologia utilizzata (silicio cristallino o film sottile):

- CEI EN 61215 moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri – qualifica del progetto ed omologazione del tipo
- CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri - qualifica del progetto ed omologazione del tipo

Le fasi principali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sono, di norma, le seguenti:

- chi intende realizzare un impianto si rivolge a un progettista o a una ditta installatrice specialistica per l'elaborazione di un progetto preliminare e di un preventivo economico dell'impianto. E' consigliabile che tale fase comprenda un accurato sopralluogo sul sito d'installazione, la produzione di energia da un impianto fotovoltaico, infatti, dipende molto dalla corretta installazione dell'impianto ovvero dall'ottimale esposizione all'irraggiamento solare;
- il soggetto responsabile deve informarsi presso l'ufficio comunale competente sull'iter autorizzativo da seguire e richiedere le autorizzazioni previste e il permesso di costruzione dell'impianto;
- il soggetto responsabile deve inoltrare al gestore di rete locale (Enel, Acea, ecc.) il progetto preliminare dell'impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione dell'impianto alla rete. Nel caso di realizzazione di impianti di potenza non superiore a 20 kW, il soggetto responsabile deve precisare se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto;
- il gestore di rete elettrica locale comunica al soggetto responsabile dell'impianto il punto di allaccio alla rete, unitamente al preventivo economico e ai tempi di realizzazione;
- il soggetto responsabile deve accettare il preventivo e chiudere il rapporto contrattuale con il gestore di rete locale;
- il soggetto responsabile, dopo avere realizzato l'impianto, inoltra al gestore di rete locale la comunicazione di conclusione dei lavori;
- per gli impianti maggiori di 20 kW (superiori a 30 kWp se gli impianti sono ubicati nei territori montani D.L. 26/10/95 n° 504 aggiornato al 28 novembre 2002 – art. 52 comma 3) il soggetto responsabile deve presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica; non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).
- il gestore di rete locale provvede ad allacciare l'impianto alla rete elettrica.

L'ITER AUTORIZZATIVO

Nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, all'art. 12, stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali è previsto il rilascio di qualche autorizzazione, sono soggetti ad una autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

In merito agli aspetti autorizzativi, relativamente agli impianti fotovoltaici, il DM 19 febbraio 2007 precisa che:

- gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati "industriali" e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale (screening VIA), purché non ubicati in aree protette;
- qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo, la sua acquisizione sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA);
- per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d'uso dei siti.

LA PREPARAZIONE DELLA RICHIESTA DELL'INCENTIVO CON IL PORTALE

Il soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, deve far pervenire al GSE la richiesta dell'incentivo, corredata da tutti i documenti previsti dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all'incentivazione.

La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Il GSE esamina la documentazione e, qualora essa sia completa di tutti gli allegati necessari, comunica al soggetto responsabile la tariffa incentivante assegnata all'impianto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta, il GSE richiede al soggetto responsabile le necessarie integrazioni che, pena l'esclusione dalle tariffe incentivanti, dovranno pervenire al GSE entro 90 giorni.

Per preparare la richiesta della tariffa incentivante e dell'eventuale premio abbinato all'uso efficiente dell'energia, il soggetto responsabile deve utilizzare l'apposito portale informativo del GSE (<https://fotovoltaico.gsel.it>), attraverso il quale possono essere preparati direttamente la domanda d'incentivo insieme ad alcuni allegati.

La procedura che il soggetto responsabile deve seguire è la seguente:

- (a) registrarsi al portale
- (b) a registrazione avvenuta, il soggetto responsabile riceverà sulla propria casella di posta elettronica la UserID e la Password necessarie ad accedere al sistema informativo e a predisporre la richiesta di incentivo.

Modalità di incentivazione per gli impianti fotovoltaici

Successivamente il soggetto responsabile può effettuare una richiesta d'incentivo ai sensi del nuovo DM 19/02/2007.

Per preparare la domanda, il soggetto responsabile deve accedere alla sezione dedicata alla richiesta d'incentivazione per un nuovo impianto.

E' necessario utilizzare gli appositi moduli funzionali del portale:

1. **modulo scheda tecnica:** inserire i dati caratteristici dell'impianto fotovoltaico (caratteristiche generali dell'impianto fotovoltaico e della struttura di fissaggio del generatore fotovoltaico, costo dell'impianto, tipologia del sito/impianto, caratteristiche di connessione alla rete di distribuzione, tipologia di installazione, caratteristiche dei moduli e dei convertitori, ecc.);
2. **modulo corrispondenza:** inserire i dati relativi alla corrispondenza del soggetto responsabile dell'impianto ed eventualmente del referente tecnico prescelto per seguire lo sviluppo del progetto e della richiesta di incentivazione (indirizzo, numero di telefono, e-mail, ecc.);
3. **modulo allegati elettronici:** inserire nel portale cinque distinte fotografie dell'impianto realizzato, l'elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori installati. Questa operazione deve essere effettuata tramite il caricamento di un file Excel il cui modello è scaricabile dal portale nella medesima sezione "allegati elettronici";
4. **modulo stampa allegati:** procedere alla stampa dei seguenti allegati:
 - A. richiesta di concessione della tariffa incentivante (*Allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07*);
 - B. scheda tecnica finale d'impianto (*Allegato A2 della Delibera AEEG n. 90/07*);
 - C. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*Allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07*).
5. **conferma operazione:** controllare il contenuto degli elaborati stampati (nel caso di errori evidenziati dalla stampa, si possono effettuare le correzioni e ripetere la stampa) e convalidare i dati inseriti. Una volta confermati, i dati caricati non potranno essere più variati.

A ciascuna richiesta di incentivo correttamente inserita nel portale, è assegnato automaticamente dal sistema informativo un identificativo numerico "N" dell'impianto. Il soggetto responsabile è tenuto a utilizzare tale numero identificativo "N" per la richiesta dell'incentivo e per qualsiasi altra comunicazione inerente l'incentivazione.

DOCUMENTI DA INVIARE AL GSE PER LA RICHIESTA DELL'INCENTIVO

Per richiedere l'incentivo il soggetto responsabile dell'impianto deve inviare o presentare direttamente al GSE tutta la documentazione prevista dal DM 19/02/2007 e dalla Delibera AEEG n. 90/07.

La documentazione, in originale, da trasmettere al GSE è la seguente:

1. **richiesta di concessione della tariffa incentivante** stampata dal portale e comprensiva di data e firma del soggetto responsabile (*allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07*);
2. **scheda tecnica finale d'impianto** stampata dal portale e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (*allegato A2 della Delibera AEEG n. 90/07*);
3. **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** stampata dal portale, sottoscritta dal soggetto responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (*allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07*);

4. **documentazione finale di progetto**, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell'impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato "pdf");
5. **elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori**, da fornire su supporto cartaceo oppure magnetico indicante modello, marca e numero di matricola (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto e le fotografie; l'elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori deve essere comunque caricato nel portale);
6. **certificato di collaudo** contenente le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell'impianto, verifiche prestazionali dell'impianto previste dal DM 19/02/2007 (dal sito del GSE è possibile scaricare un fac-simile del certificato di collaudo richiesto);
7. **dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto**, ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;
8. **copia del permesso di costruire** ottenuto per l'installazione dell'impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività; qualora non sia necessario né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile dell'impianto deve esplicitare tale situazione con un'apposita dichiarazione;
9. **copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico** (cosiddetto "POD" definito all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06).
10. **copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'UTF** (soltanto per impianti superiori a 20 kWp o superiori a 30 kWp se ricadenti in territori montani); oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'UTF sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).

Le richieste di incentivazione, complete di tutta la documentazione, devono essere inviate a:

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 – Roma

riportando sul plico esterno la seguente dicitura:

"GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19/02/2007 – Richiesta di Concessione della tariffa incentivante - Numero Identificativo Impianto (N°=)".

Le richieste di incentivazione possono essere fatte pervenire al GSE tramite:

- plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.);
- posta celere, prioritaria o ordinaria;
- corriere;
- consegna a mano.

Ciascun plico deve contenere una sola richiesta.

Ai fini dell'ammissibilità alle tariffe incentivanti farà fede la data di protocollo in ingresso apposta dall'Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con quella dell'avviso di ricevimento nel caso di invio tramite plico raccomandato con A.R.).

Qualora la documentazione venga consegnata a mano, il GSE rilascerà, su richiesta, copia del frontespizio con l'indicazione della data di protocollo in ingresso.

LA COMUNICAZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

Il GSE, dopo aver verificato l'ammissibilità di tutta la documentazione ricevuta entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa trasmette al soggetto responsabile la comunicazione della tariffa incentivante riconosciuta all'impianto.

Nella suddetta comunicazione vengono individuati in particolare:

- ◆ *Il valore della tariffa incentivante riconosciuta all'impianto per 20 anni consecutivi a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto*
- ◆ *Le caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza, tipo di integrazione architettonica, scambio sul posto, agevolazioni particolari, ecc).*

Nel caso in cui la documentazione fornita dal soggetto responsabile per il riconoscimento dell'incentivo dovesse risultare incompleta, il GSE il trasmette al soggetto stesso una richiesta di integrazione della documentazione fornita sospendendo la valutazione. La documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire al GSE entro 90 giorni, pena l'esclusione dalle tariffe incentivanti.

LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della convenzione ha lo scopo di regolamentare il rapporto giuridico tra il GSE, soggetto designato al rilascio dell'incentivazione, ed il soggetto responsabile dell'impianto, soggetto che deve ricevere l'incentivazione economica.

A seguito della ricezione della comunicazione del GSE di avvio all'incentivazione dell'impianto, il soggetto responsabile, per completare la fase istruttoria preliminare al rilascio della tariffa incentivante, *deve collegarsi al portale web (<https://fotovoltaico.gsel.it>)* ed accedere alla sezione dedicata al "Decreto Interministeriale 19.02.2007" con le proprie credenziali (User ID e Password) e procedere ad attivare il modulo operativo "Convenzione" (con riferimento al Numero Identificativo dell'impianto).

Il soggetto responsabile deve seguire le istruzioni pervenutegli con la lettera di comunicazione della tariffa incentivante e procedere quindi a verificare la correttezza dei dati già inseriti nel sistema. Nel caso in cui si rilevino discrepanze con le informazioni in proprio possesso, il soggetto responsabile non deve convalidare il testo della Convenzione, ma darne immediata comunicazione all'indirizzo e-mail fotovoltaico@gsel.it, riportando nell'oggetto dell'e-mail la dicitura:

Rettifica dati di Convenzione – Numero Identificativo Impianto (N=). Conseguentemente il soggetto responsabile deve restare in attesa di una risposta all'e-mail per poter concludere questa fase dell'istruttoria.

Nel caso che la verifica sia andata a buon fine il soggetto responsabile deve procedere a concludere la procedura informatica del portale provvedendo alla stampa di due originali della Convenzione con il GSE. Infine il GSE tratterrà la copia firmata dal soggetto responsabile dell'impianto e restituirà l'altra copia firmata dal Direttore Operativo del GSE.

A conclusione della procedura di stipula, gli originali della Convenzione risulteranno firmati in modo disgiunto: l'originale a firma del solo GSE rimarrà in possesso del soggetto responsabile, mentre l'originale a firma del solo soggetto responsabile rimarrà in possesso del GSE.

TEMPI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

Impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto.

Il pagamento dell'incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica generata dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata del premio.

La misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai gestori di rete locali, con i quali i SR hanno stipulato il contratto di scambio sul posto.

Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi bimestrali a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure dell'energia realmente prodotta.

Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal SR, con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento"). Ad esempio, il calcolo del corrispettivo relativo al bimestre gennaio-febbraio avverrà nel mese di marzo e la "Data di Pagamento" sarà il 30 aprile.

Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l'ammontare bimestrale cumulato non superi i 250 €.

Impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 kW.

Il pagamento dell'incentivo viene effettuato a cadenza mensile: il GSE eroga un corrispettivo pari al pro-dotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta.

La misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai SR o dai gestori di rete locali, nel caso in cui i SR si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure. Nella seconda ipotesi, nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi mensili a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta, mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure mensili dell'energia realmente prodotta.

Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal SR, con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento"). Ad esempio, l'incentivo relativo alla produzione di gennaio verrà calcolato in febbraio e la "Data di Pagamento" sarà il 31 marzo.

In ogni caso il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, su base annua e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.

Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l'ammontare mensile cumulato non superi i 500 €.

LE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

Nell'ambito del ruolo di soggetto attuatore del meccanismo d'incentivazione in "conto energia" della produzione fotovoltaica attribuito al GSE dalla Delibera AEEG 90/07, sono comprese anche le competenze per l'organizzazione e la gestione delle attività di verifica degli impianti.

A tal fine è stato redatto dal GSE un apposito regolamento per l'effettuazione delle verifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici. Le disposizioni contenute nel regolamento sono finalizzate all'esecuzione di tali interventi di verifica in un contesto di massima trasparenza nei confronti dei soggetti responsabili. Gli impianti da sottoporre a verifica saranno scelti ricorrendo anche ad opportuni criteri di individuazione nei casi più critici o anomali, che saranno evidenziati e gestiti attraverso uno specifico modulo del sistema informativo utilizzato per la gestione dell'intero processo d'incentivazione. L'obiettivo dei sopralluoghi sui siti è quello di verificare che gli impianti fotovoltaici siano stati realizzati conformemente ai requisiti previsti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti nel DM 19/02/07 e nella Delibera AEEG n. 90/07.

I principali passi previsti per l'effettuazione delle verifiche sugli impianti sono i seguenti:

1. Al soggetto responsabile interessato dalla verifica sul proprio impianto è data comunicazione scritta tramite posta convenzionale o posta elettronica a cura del GSE (con preavviso non inferiore a 10 giorni lavorativi);
2. le verifiche sugli impianti sono effettuate in contraddittorio con il soggetto responsabile dell'impianto o suoi rappresentanti tecnici, che possono farsi assistere da persone di fiducia;
3. della verifica sugli impianti è redatto un verbale contenente l'indicazione di tutte le operazioni compiute, della documentazione e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dalla parte. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alle operazioni (copia del verbale è rilasciata dal GSE al soggetto responsabile).

Qualora la verifica dovesse dare esito negativo, ossia qualora l'impianto risulti essere stato realizzato in modo non conforme ai requisiti previsti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti nel DM 19/02/07 e nella Delibere AEEG n. 90/07, il GSE comunicherà al soggetto responsabile la revoca dell'incentivazione indicando precisamente le motivazioni del provvedimento adottato, dandone anche opportuna comunicazione ad AEEG.

IL REGIME FISCALE RELATIVO ALL'INCENTIVAZIONE

La tariffa incentivante non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui il soggetto realizzi l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.

Ai fini dell'imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante assumono rilevanza qualora l'impianto venga utilizzato nell'ambito di una attività di impresa.

Per la persona fisica, ente non commerciale o condominio che non utilizza l'impianto nell'ambito di una attività di impresa, arte o professione, la tariffa incentivante assume rilievo ai fini delle imposte dirette nella sola ipotesi in cui tale soggetto venda alla rete l'energia prodotta dall'impianto in misura esuberante rispetto ai propri consumi.

Per gli impianti di potenza ≤ 20 kW, che per collocazione non sono posti al servizio dell'abitazione dell'utente o della sede dell'ente, l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi si considera ceduta nell'ambito di una attività commerciale. In tale ipotesi si realizza l'esercizio di una attività imprenditoriale, con i conseguenti obblighi fiscali ed amministrativi, per la sola parte corrispondente all'energia venduta. Di conseguenza la tariffa incentivante, per la parte corrispondente all'energia ceduta, costituisce componente positivo di reddito di impresa. Pertanto, quale contributo in conto esercizio, essa è soggetta ad IRPEF o IRES/IRAP nonché alla ritenuta a titolo d'acconto del 4%.

Per gli impianti di potenza ≤ 20 kW, posti al servizio dell'abitazione o della sede ossia destinati a far fronte agli usi domestici dell'abitazione o sede dell'utente, la vendita dell'energia in esubero non realizza invece attività commerciale e pertanto la tariffa corrisposta non assume rilevanza né ai fini delle imposte dirette né ai fini della ritenuta del 4%.

Per gli impianti di potenza > 20 kW, ai quali si ricorda non è applicabile la disciplina dello scambio sul posto, l'energia prodotta in eccesso e venduta realizza l'esercizio di impresa commerciale indipendentemente dalla destinazione dell'impianto ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede dell'ente. Anche in tale ipotesi l'esercizio di impresa commerciale si realizza per la sola parte relativa alla cessione dell'energia; pertanto come nel precedente caso, la tariffa incentivante concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile per la sola parte corrispondente al rapporto tra energia venduta ed energia prodotta.

Per le persone fisiche e le associazioni che svolgono attività professionale, la tariffa incentivante assume rilievo ai fini delle imposte dirette solo nell'ipotesi in cui viene ceduta l'energia in esubero prodotta dall'impianto fotovoltaico. In tale circostanza poiché la vendita dell'energia realizza l'esercizio di una attività di impresa, tali soggetti avranno l'obbligo di separare l'attività professionale da quella commerciale.

La tariffa, per la sola parte corrispondente all'energia ceduta, costituirà un componente positivo del reddito di impresa soggetto ad IRPEF o IRES/IRAP e alla ritenuta del 4%.

L'utilizzo dell'impianto nell'ambito di una attività di impresa, comporta che lo stesso concorra interamente alla determinazione del reddito di impresa, sia dal lato dei componenti negativi, attraverso le quote di ammortamento ed i costi di manutenzione, sia da quello dei componenti positivi tra i quali vanno inclusi sia la tariffa incentivante sia i ricavi di vendita dell'energia.

La tariffa incentivante costituisce un componente positivo di reddito per il suo intero ammontare, indipendentemente dalla destinazione dell'energia fotovoltaica prodotta. Pertanto anche nell'ipotesi in cui l'energia prodotta sia totalmente consumata nell'ambito dell'impresa, la tariffa incentivante, quale contributo in conto esercizio costituisce ricavo ed è soggetta per il suo intero ammontare alla ritenuta del 4% .

IL REGIME FISCALE RELATIVO ALL'ENERGIA VENDUTA E AI COSTI DELL'IMPIANTO

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.46/E del 19/7/2007 ha chiarito che il provento derivante dalla vendita dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico costituisce sempre reddito tassabile.

Però la natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito assume rilevanza ai fini delle modalità di tassazione.

A tal proposito si deve evidenziare che nella sola ipotesi in cui la vendita dell'energia sia effettuata da un soggetto che non esercita attività di impresa, arte o professione e che abbia realizzato un impianto di potenza non superiore a 20 kW destinato a sopperire ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede, l'Amministrazione finanziaria ha qualificato il provento della vendita come "reddito diverso" ossia come reddito derivante dall'esercizio di una attività commerciale non esercitata abitualmente.

L'inclusione di tali proventi tra i "redditi diversi" di cui all'articolo 67 comma 1 lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), comporta che la cessione dell'energia non sia soggetta né ad IVA né a ritenuta d'acconto, sebbene vi sia comunque l'obbligo di denunciare - ed assoggettare a tassazione - il reddito in sede di dichiarazione fiscale. Inoltre in quanto "reddito diverso", il percettore non dovrà adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali conseguenti all'esercizio di una impresa commerciale. Per contro però l'Amministrazione finanziaria ha escluso che i costi sostenuti per l'acquisto o realizzazione dell'impianto possano essere dedotti come spese inerenti alla produzione del reddito. A tal proposito è bene ricordare che in tale ipotesi la Circolare ha escluso per il percettore la rilevanza reddituale della tariffa incentivante, che non dovrà quindi essere né dichiarata né tassata.

In tutti gli altri casi in cui si realizza la cessione dell'energia in esubero prodotta dall'impianto fotovoltaico, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esercizio di una attività commerciale e pertanto l'esistenza di una impresa. Pertanto i proventi della cessione dell'energia costituiranno componenti positivi di reddito che concorreranno alla determinazione del reddito di impresa. Analogamente saranno deducibili sia i costi, sia l'IVA, sostenuti per la realizzazione dell'impianto.

